

Spett.le  
CONI – Comitato Olimpico Nazionale  
Italiano  
Alla c.a. del Responsabile della Prevenzione  
della Corruzione e della Trasparenza  
Piazza Lauro de Bosis, 15  
00135 Roma

al Responsabile dell'Ufficio

**DICHIARAZIONE AI SENSI A DELL'ART. 15 DEL D.LGS. 14 MARZO 2013, N. 33**  
 contenente "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e  
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"  
(vedasi Appendice normativa sub. 1)

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA**  
resa ai sensi degli artt. 46 e 47, D.P.R. n. 445/2000

Il/La sottoscritto/a

Nome	ALESSANDRO
Cognome	DI GIOVANNI
Partita IVA/Codice Fiscale	14492931002 /DGVL62R10C773P
Con riferimento all'incarico di	DOCENTE

In CONI – Comitato Olimpico Nazionale Italiano – (P.I. 00993181007), con sede in Piazza Lauro de Bosis, 15 - 00135 - Roma (Italia) (di seguito anche "CONI")

**DICHIARA**

**A) DICHIARAZIONI RELATIVE A CARICHE, INCARICHI ED ATTIVITÀ PROFESSIONALI**

**1. di svolgere i seguenti incarichi per altri enti, ovvero di avere la titolarità delle seguenti cariche in altri enti di diritto privato regolati o finanziati dalla P.A.**

Ente	Tipologia carica / Oggetto dell'incarico	Durata

In caso di risposta negativa sbarrare la tabella

**2. di svolgere le seguenti attività professionali**

Attività professionale	Soggetto	Durata
CHINESILO 60		
PREP. ATLETICO		

In caso di risposta negativa sbarrare la tabella

**B) DICHIARAZIONE AI SENSI DELL'ART. 53 DEL D.LGS. 165/2001**  
(vedasi Appendice normativa sub. 1)

1. ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165<sup>1</sup>, dichiara inoltre di possedere le eventuali autorizzazioni richieste e che, in ogni caso, non sussistono situazioni, anche potenziali, che impediscono l'espletamento dell'incarico assegnato, ovvero in caso contrario dichiara:

*(specificare nel campo sotto le eventuali notizie di interesse)*

---

---

---

**C) DICHIARAZIONE AI SENSI A DELL'ART. 20 DEL D.LGS. 8 aprile 2013, n. 39**

contenente "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge n. 190 del 2012"  
(vedasi Appendice normativa sub. 1)

1. ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 del D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, dichiara altresì:

- che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, ai sensi della normativa vigente, nei confronti del Comitato Olimpico Nazionale Italiano;
- che non vi sono altre cause di incompatibilità a svolgere prestazioni di consulenza/collaborazione nell'interesse dell'Ente;
- di aver preso piena cognizione del D.P.R. n. 62/2013 (Regolamento recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e del Codice di comportamento adottato dal CONI e pubblicato sul proprio sito web istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente – Atti Generali.

Il/La sottoscritto/a:

- preso atto che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi nei casi previsti dalla predetta legge sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, sotto la propria responsabilità, dichiara che le informazioni sopra riportate sono complete, esaustive e corrispondenti al vero (vedasi Appendice normativa sub. 1),

- dichiara di essere a conoscenza che la presente attestazione, con allegato il proprio *curriculum vitae*, sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente nella pagina "Amministrazione Trasparente", ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. 33/2013, per tutto il tempo in esso previsto (vedasi Appendice normativa sub. 1),

- si impegna, infine, a comunicare le eventuali variazioni che interverranno nel corso dell'incarico,

- dichiara di aver ricevuto l'informativa "privacy"<sup>2</sup> ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR").

CANTARECCIA 31.10.2015

Luogo e data



Firma del/della dichiarante

<sup>1</sup> In allegato 1, è riportato un estratto dell'articolo in oggetto, nell'ambito dell'appendice normativa.

<sup>2</sup> In allegato 2, è riportato il testo dell'informativa.

## ALLEGATO 1. Appendice Normativa

### D.P.R. n. 445/2000

AI sensi dell'art. 75 D.P.R. n. 445/2000, qualora a seguito di controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente prodotti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

AI sensi dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l'uso di atti falsi, sono puniti dal Codice Penale e della vigente normativa in materia.

### Estratto dall'art. 53 D.lgs. 165/01 (Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi)

1. Resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità dettata dagli articoli 60 e seguenti del testo unico approvato con d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, salvo la deroga prevista dall'articolo 23-bis del presente decreto, nonché, per i rapporti di lavoro a tempo parziale, dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 marzo 1989, n. 117 e dagli articoli 57 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Restano ferme altresì le disposizioni di cui agli articoli 267, comma 1, 273, 274, 508 nonché 676 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, all'articolo 9, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, all'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ed ogni altra successiva modifica ed integrazione della relativa disciplina.

1-bis. Non possono essere conferiti incarichi di direzione di strutture deputate alla gestione del personale a soggetti che rivestano o abbiano rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano avuto negli ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni.

2. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati.

3 - 3-bis - 4 - 5 - 6. omissis

7. I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. (...) In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del perceptor, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.

7-bis. L'omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito perceptor costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti.

8. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Salve le più gravi sanzioni, il conferimento dei predetti incarichi, senza la previa autorizzazione, costituisce in ogni caso infrazione disciplinare per il funzionario responsabile del procedimento; il relativo provvedimento è nullo di diritto. In tal caso l'importo previsto come corrispettivo dell'incarico, ove gravi su fondi in disponibilità dell'amministrazione conferente, è trasferito all'amministrazione di appartenenza del dipendente ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.

9. Gli enti pubblici economici e i soggetti privati non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti pubblici senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. In caso di inosservanza si applica la disposizione dell'articolo 6, comma 1, del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni ed integrazioni. All'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni provvede il Ministero delle finanze, avvalendosi della Guardia di finanza, secondo le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni. Le somme riscosse sono acquisite alle entrate del Ministero delle finanze.

10. L'autorizzazione, di cui ai commi precedenti, deve essere richiesta all'amministrazione di appartenenza del dipendente dai soggetti pubblici o privati, che intendono conferire l'incarico; può, altresì, essere richiesta dal dipendente interessato. (...)

11-12-13-14-15-16 - 16-bis. omissis

16-ter. I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti

### Art. 21 del d.lgs. 39/2013 "Applicazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001"

1. Ai soli fini dell'applicazione dei divieti di cui al comma 16-ter dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono considerati dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al presente decreto, ivi compresi i soggetti esterni con i quali l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo. Tali divieti si applicano a far data dalla cessazione dell'incarico.

### Art. 15 d.lgs. 33/2013 "Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza"

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 17, comma 22, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi di collaborazione o consulenza: a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico; b) il curriculum vitae; c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali; d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.

2. La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti perceptor, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, nonché la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell'articolo 53, comma 14, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi. Le amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornati sui rispettivi siti istituzionali gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico. Il Dipartimento della funzione pubblica consente la consultazione, anche per nominativo, dei dati di cui al presente comma.

3. In caso di omessa pubblicazione di quanto previsto al comma 2, il pagamento del corrispettivo determina la responsabilità del dirigente che l'ha disposto, accertata all'esito del procedimento disciplinare, e comporta il pagamento di una sanzione pari alla somma corrisposta, fatto salvo il risarcimento del danno del destinatario ove ricorrono le condizioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

4. Le p.a. pubblicano i dati cui ai commi 1 e 2 entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico.

Art. 20 del D.Lgs. 105/2013 "Dichiarazione sulla inosservanza di cause di incertezza e incompatibilità"

1. All'atto del conferimento dell'incarico l'interessato presenta una dichiarazione sulla inosservanza di una delle cause di incertezza di cui si presenta di seguito.
2. Nel corso dell'incarico l'interessato presenta annualmente una dichiarazione sulla inosservanza di una delle cause di incompatibilità di cui si presenta di seguito.
3. Le dichiarazioni di cui ai commenti 1 e 2 sono pubblicate nel sito della pubblica amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico.
4. La dichiarazione di cui al commento 1 è condizione per l'organizzazione dell'efficacia dell'incarico.
5. Fatto restando ogni altra responsabilità, la dichiarazione transita, esentata dalla clausa amministrativa, nel rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio dell'interessato, compreso lo inosservanza di qualsiasi incarico di cui si presenta di seguito per un periodo di 5 anni.

D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento relativo codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 10 del D.Lgs. 105/2013".

Art. 14 D.Lgs. 105/2013 "Codice di comportamento"

1. L'incarico definisce un codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni al fine di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei diversi condimenti di diligenza, fedeltà, imparzialità e servizio-motivazione alla carica dell'incarico pubblico. Il codice contiene una specifica norma dedicata ai diversi ruoli dipendenti, attribuiti in relazione alle funzioni attribuite, e comunque previste per tutti i dipendenti pubblici: i diversi di carriera e di carica, a qualsiasi titolo, compresi, regali e altre utilità, la conoscenza con l'esplorazione delle proprie funzioni e dei compiti effettivi, tutti coloro i regali d'uso, perche di riferito valore e nei limiti delle normali relazioni di carriera.
2. Il codice contiene, altresì, una norma dedicata al corretto utilizzo delle tecnologie informatiche e dei mezzi di informazione e comunicazione di servizio dei dipendenti pubblici, anche al fine di tutelare l'immagine della pubblica amministrazione (quanto intitolato dal P.D. 4, comma 1, lettore a), legge n. 76 del 2012).
3. È redatto appunto con decreto del Presidente della Repubblica, previo deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le politiche amministrative e la corruzione, previo avviso in sede di Consiglio dei ministri, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e consegnato ai dipendenti che lo sottoscrivono all'atto dell'incarico.
4. La violazione dei diversi contenuti del codice di comportamento comporta quindi reato all'attivazione dei mezzi di prevenzione della corruzione e forza di responsabilità disciplinare, la violazione dei diversi altri regolamenti e dei diversi responsabilità civili, penali, tributarie e disciplinari appartenenti al diverso responsabilità sono riconosciuti alle norme di diversi, diversi, leggi e regolamenti. Violazione grave e rilevante del codice comportamento può essere data soltanto di cui all'articolo 10 questo comma 1.
5. Per divulgare responsabilità e per l'immagine dello Stato, gli organi delle associazioni di categoria affidano un ruolo attivo e di riferimento alle giurisdizioni disciplinare, di cassazione, di controllo e di controllo dell'organico di appartenenza.
6. Gli organi pubblico amministrativo definiscono una procedura aperta alla partecipazione e previo parere obbligatorio del proprio organismo, indipendente di valutazione, un proprio codice di comportamento che integra e specifica il codice di comportamento di cui al commento 1. Il codice di comportamento di cui al presente comma 6 applica le disposizioni del comma 1. A tali fini, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni (Cvvpa) diventa attiva, finisce giudice e giudica conforme per singoli settori e tipologie di amministrazione.
7. Nell'applicazione del codice di cui al presente articolo riguardo i diversi responsabili di diversa struttura, le strutture di controllo interno e gli effetti di disciplina.
8. Le politiche amministrative escludono esclusivamente le cause di applicazione dei codici e organizzano attività di formazione del personale per la conoscenza e la corretta applicazione degli stessi, le politiche amministrative promuovono lo sviluppo di un alto livello di trasparenza, sia a seguito di valutazione, sia in ogni caso di giurisdizione e controllo e di funzioni superiori compito di trasformazione del personale, le cui funzioni e attributi sono determinate in grado di responsabilità, nel limite delle norme fondamentali disposte a legge, in modo aperto, con tempi dell'elenco pubblico e nei corrispondenti articoli.